

Edizione di martedì 23 Novembre 2021

AGEVOLAZIONI

Le faq dell'Agenzia dicono (e non dicono) sulle novità del decreto antifrode
di **Sergio Pellegrino**

EDITORIALI

Alle ore 9 il nono appuntamento con Adempimenti In Diretta
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni strumentali 4.0 di fine 2021 e credito d'imposta
di **Debora Reverberi**

ENTI NON COMMERCIALI

Il terzo settore e le scelte da effettuare
di **Guido Martinelli**

ACCERTAMENTO

Accertamento induttivo se il professionista non ha trasmesso la dichiarazione
di **Lucia Recchioni**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Genova: 3 mete da non perdere visitando il capoluogo ligure
di **Flavia Cantini - Digital Copywriter e Content Creator freelance**

AGEVOLAZIONI

Le faq dell'Agenzia dicono (e non dicono) sulle novità del decreto antifrode

di **Sergio Pellegrino**



Nella giornata di ieri sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate [5 risposte](#) relative all'impatto del **c.d. decreto antifrode** (il D.L. 157/2021, entrato in vigore lo scorso 12 novembre) sulla **"certificazione" delle agevolazioni edilizie fra visto di conformità e asseverazione della congruità dei valori.**

Mi vorrei soffermare su una di queste risposte, che affronta la **questione più delicata** che è, senza dubbio, quella relativa all'**entrata in vigore** dei nuovi (misteriosi) **"valori massimi per talune categorie di beni"** che dovranno essere fissati dal **Ministero della Transizione Ecologica** e si affiancheranno, non si sa bene come, ai criteri sin qui applicati (convivenza tutta da scoprire quella con i prezzari).

Questa la risposta dell'Agenzia:

Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell'[articolo 119 del D.L. 34/2020](#), relativo all'individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. *Ecobonus*"), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell'adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119, [comma 13-bis](#), del decreto legge n.34 del 2020, «*Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in*

base al luogo di effettuazione degli interventi».

La risposta, invero piuttosto **criptica**, sembrerebbe **lasciare aperto uno spiraglio all'applicazione di tali valori massimi anche per i lavori già in corso**, come peraltro adombrato, per me incomprensibilmente, da alcuni interpreti sulla stampa specializzata.

Mi auguro che ciò non corrisponda alle **intenzioni del Governo**, perché sarebbe un provvedimento con **efficacia retroattiva**, quindi **illegittimo**, che inciderebbe su **lavori già programmati** sulla base delle regole definite con il **decreto Requisiti, entrato in vigore “soltanto” il 6 ottobre 2020**.

Come è noto **quella disposizione**, opportunamente, precisava, all'**articolo 12**, la **propria “decorrenza”**:

*1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto **si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto**. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.*

Sarebbe importante una **(urgente) conferma** da parte del **Governo** che **così sarà anche per il decreto MITE**, non solo per scongiurare il **rischio (inevitabile) di un significativo contenzioso** (se così non fosse), ma soprattutto per **evitare di “bloccare” nuovamente i lavori del superbonus**, finalmente decollati dopo tutte le incertezze applicative del primo anno.

Al momento tutti sono fermi, a partire dagli istituti di credito e da Poste italiane, che non accettano nuove pratiche di cessione dei crediti d'imposta, per non parlare di committenti e fornitori, giustamente preoccupati: **serve una parola di chiarezza e serietà per dare a tutti i soggetti interessati una prospettiva credibile**.

EDITORIALI

Alle ore 9 il nono appuntamento con Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**



Vediamo insieme i temi relativi al **nono appuntamento** con ***Adempimenti In Diretta***.

Nella **prima sessione dedicata all'aggiornamento** analizzeremo le **novità** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza.

In merito alla **prassi relativa alla settimana appena trascorsa**, si segnala che l'Agenzia delle entrate è stata meno proficua rispetto alle settimane passate ed ha pubblicato **7 risposte ad istanze di interpello** e **3 provvedimenti di nostro interesse**.

In particolare, tre sono state le risposte collegate al **superbonus**:

- con la [779/2021](#) è stato affrontato il caso di un titolare di immobile che intende eseguire degli **interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente** per realizzare un lavatoio non abitabile. L'Agenzia delle entrate ha rilevato che, ai fini del **requisito dell'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda**, deve essere esclusa dal calcolo la superficie del tetto e del relativo sottotetto in quanto si tratta di un **locale non riscaldato**;
- con la [780/2021](#) è stato chiarito che i **lavori realizzati su un edificio**, costituito in un **condominio strutturale**, composto da tre villette A/2 e tre pertinenze, possono fruire del **superbonus** con un **limite di spesa di 96.000 euro per le sei unità**, a condizione che la riduzione del rischio sismico sia asseverata sull'intera unità strutturale;
- con la [784/2021](#) l'Amministrazione finanziaria ha affermato che, per eseguire sull'unità immobiliare **sia interventi antisismici che interventi di efficientamento energetico**, occorre inviare **distinti moduli per la comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura o per la cessione del credito**.

In merito poi all'ultima risposta della settimana, la [n. 785/2021](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di un **professionista deceduto**, l'erede deve chiedere la **riapertura della**

partita Iva del *de cuius*, al fine di fatturare le prestazioni che erano state effettuate.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**: la [n. 34865 del 17 novembre](#), in tema di agevolazione “prima casa” e mancato trasferimento della residenza non configurabile come “forza maggiore”, la [n. 35128 del 18 novembre](#), in tema di annullamento dell'**accertamento induttivo** per **mancata deduzione dei costi sostenuti per il “lavoro nero”**, e la [n. 35646 del 19 novembre](#), in merito alla **invalidità della cartella di pagamento non notificata ai soci dopo la cancellazione dal registro delle imprese**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà il tema della compilazione del **prospetto dei crediti all'interno del modello Redditi**. Tale prospetto ha la finalità di **raccordare i valori di bilancio** relativi al fondo svalutazione crediti, alle perdite su crediti e alle svalutazioni dei crediti con quelli fiscalmente riconosciuti.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, evidenzieremo che, a decorrere da sabato 20 novembre fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è possibile inviare la **comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Ace**, utilizzando i **software rilasciati dall'Agenzia delle entrate**.

Anticipando poi le **scadenze di versamento di martedì 30 novembre**, verrà approfondito il **calcolo del secondo acconto per imposte, quali Irpef, imposta sostitutiva all'Irpef, Ires, Irap, Ivie e Ivafe, e contributi Inps eccedenti il minimale e Inps gestione separata**.

Il nostro nono appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ad alcuni quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate, mentre in settimana, come di consueto, saranno pubblicate altre risposte nell'area dedicata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni strumentali 4.0 di fine 2021 e credito d'imposta

di **Debora Reverberi**

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'appropinquarsi del 31.12.2021 il momento di effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 si fa ancor più **strategico sotto il profilo agevolativo**, potendo incidere sull'importo del credito d'imposta **in misura pari al 10% del costo di acquisizione dei beni**.

Come noto la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, all'[articolo 1, comma 1056, L. 178/2020](#), dispone le intensità applicabili ai seguenti **investimenti in beni appartenenti all'allegato A annesso alla L. 232/2016**:

- **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021;**

ovvero

- **prenotati al 31.12.2021 ed effettuati entro il 30.06.2022.**

Per gli investimenti ricadenti in tale ambito temporale **il credito d'imposta è potenziato** attraverso il riconoscimento delle seguenti aliquote:

- **50% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;**
- **30% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.**

In caso di **investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, non validamente prenotati al 31.12.2021**, ovvero effettuati entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, trova invece applicazione l'[articolo 1, comma 1057, L. 178/2020](#) che prevede il **depotenziamento delle intensità del credito d'imposta** come segue:

- **40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;**

- **20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.**

Ne emerge uno scenario in cui, **per l'impresa che non abbia saturato il plafond di 2,5 milioni di euro con gli investimenti complessivamente effettuati dal 16.11.2020, risulterà conveniente effettuare gli investimenti pianificati entro fine 2021 o avvalersi della prenotazione entro il 31.12.2021 perfezionando l'investimento entro il 30.06.2022, potendo beneficiare dell'aliquota del 50% di cui al comma 1056 in luogo dell'aliquota del 40% del comma 1057.**

Al contrario **per chi abbia superato i 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, in previsione di investimenti complessivi per l'anno 2022 non eccedenti tale soglia, risulterebbe **più conveniente non avvalersi della prenotazione al 31.12.2021, con applicazione dell'aliquota del 40% di cui al [comma 1057](#) sull'investimento effettuato nel 2022 in luogo dell'aliquota del 30% prevista per la seconda fascia di investimenti dal [comma 1056](#).**

Risulta dunque **fondamentale individuare correttamente il momento di effettuazione dell'investimento**, onde **incardinare il bene strumentale alle aliquote vigenti nell'anno 2021 o 2022.**

Il criterio generale da applicarsi nell'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione di cui all'[articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020](#), **è quello di competenza ex [articolo 109 commi 1 e 2, Tuir](#)**, in base al quale, per quanto qui rilevante:

- **le spese incerte nell'esistenza o non determinabili in modo obiettivo concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui si verificano tali condizioni (c.d. requisito di certezza);**
- **le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione**, ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà;
- **le spese per acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data di ultimazione delle prestazioni.**

In caso di **acquisizioni di beni con contratto di leasing** rileva, come chiarito dalla [circolare AdE 4/E/2017](#):

- **la data di consegna al locatario**

ovvero

- **in caso il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo di collaudo da parte del locatario.**

Particolare attenzione va riservata agli investimenti complessi, caratterizzati da contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di attività che non esauriscono la prestazione del fornitore con la cessione del bene.

In tale fattispecie, come segnalato dall'Amministrazione finanziaria nella [risposta all'interpello n. 723/2021](#), **assume rilievo il momento di effettuazione delle ulteriori attività da cui dipende il saldo della fornitura perché si concretizzi il requisito di certezza dell'investimento ai sensi dell'[articolo 109, comma 1, Tuir](#).**

In caso l'investimento non possa essere effettuato tempestivamente entro il 31.12.2021, ad esempio in relazione alle tempistiche di consegna del fornitore, è possibile derogare alla regola generale del momento di effettuazione prenotando l'investimento entro fine anno con le seguenti modalità:

- **accettazione dell'ordine da parte del fornitore o sottoscrizione del contratto di leasing;**
- **versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o versamento di un maxicanone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente nel leasing.**

Qualora l'acconto o il maxicanone si rivelino incapienti *ex post* in seguito all'incremento del costo di acquisizione del bene originariamente pattuito, secondo quanto statuito dall'Agenzia delle entrate in risposta a Telefisco 2019, continuerà ad applicarsi la prenotata disciplina 2021 del [comma 1056](#) sull'importo originario, mentre sull'eccedenza si applicherà la disciplina del 2022 del [comma 1057](#).

In caso non venga rispettata la *dead line* del 30.06.2022 per l'effettuazione dell'investimento prenotato entro il 31.12.2021, la prenotazione si considererà scaduta e si applicherà la disciplina vigente nel 2022 ai sensi del [comma 1057 dell'articolo 1 L.178/2020](#).

Per quanto concerne invece **gli investimenti in beni immateriali 4.0** di cui all'[allegato B annesso alla L. 232/2016](#), l'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#) dispone **un'unica aliquota pari al 20% del costo di acquisizione sul periodo temporale dal 16.11.2020 al 31.12.2022**, incluse le prenotazioni al 31.12.2022 di investimenti effettuati al 30.06.2023.

ENTI NON COMMERCIALI

Il terzo settore e le scelte da effettuare

di **Guido Martinelli**



Seminario di specializzazione
**PARTE IL RUNTS:
QUALI NOVITÀ PER IL NON PROFIT?**
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio! [accedi al sito >](#)

La possibilità, a partire da domani, 24 novembre, di iscrivere **nuovi soggetti al registro unico del terzo settore**, pone anche ai consulenti che si occupano di enti senza scopo di lucro nuove opportunità in quanto dovranno essere suggerite le scelte più idonee al tipo di attività svolto dall'ente cliente dello studio.

Infatti **una associazione culturale, o sportiva, avrà una disciplina giuridico-fiscale diversa a seconda che decida di rimanere fuori dal terzo settore, entrare nel terzo settore come "altro ente" oppure entrarci iscrivendosi come associazione di promozione sociale.**

Stante l'impossibilità di generalizzare la convenienza dell'una piuttosto che dell'altra situazione, sarà necessario **analizzare caso per caso le specificità degli enti in esame.**

Si faccia il caso di una **sportiva** che voglia accedere agli elenchi dei destinatari del **cinque per mille**. La disciplina contenuta nel **D.Lgs. 111/2017**, rubricato "**Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106**" all'articolo 3, elencando i soggetti che possono essere iscritti distingue, alla lettera a), i **soggetti del terzo settore** dalle **associazioni sportive**, richiamate alla lettera e).

Una associazione sportiva per poter essere iscritta dovrà svolgere attività **sia per gli under 18 che per gli over 60.**

Tale limite non è previsto per le **associazioni di promozione sociale.**

Ecco, allora, che **un sodalizio sportivo privo di attività giovanile che voglia accedere agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, se diventasse anche associazione di promozione sociale potrà accedervi.**

Facciamo poi il caso di una **sportiva che gestisca, ad esempio, un circolo tennis e che svolga**

una importante attività culturale e ricreativa, regolarmente inserita tra le proprie finalità statutarie in favore dei propri associati, al punto da avere in statuto suddivisi i soci **“giocatori”**, che utilizzano i campi da tennis, e i soci **“frequentatori”** riferito a quei soci che si limitano a partecipare alle rimanenti attività del circolo.

Al momento questa distinzione appare irrilevante sotto il profilo fiscale.

Lo diventerà, invece, non appena le **due riforme**, quella del **terzo settore** (in riferimento al titolo X del D.Lgs. 117/2017) e quella dello **sport** saranno **operative**.

Facciamo il caso che il nostro circolo tennis abbia deciso di organizzare una serie di **proiezioni cinematografiche**, ovviamente a pagamento in favore esclusivo dei propri associati.

Cosa accadrà? L'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) non sarà più applicabile per le attività culturali. Pertanto la **sportiva** che organizzasse per i propri associati queste attività, non essendo più applicabile la disposizione di decommercializzazione **dovrà assoggettarli ad imposizione diretta e ad Iva**. Con l'ulteriore aggravante che, non essendo attività **connesse con le finalità istituzionali**, queste **non potranno neanche rientrare nel campo di applicazione della L. 398/1991**.

La medesima iniziativa organizzata da un circolo tennis che fosse anche una associazione di promozione sociale, invece, manterrebbe le agevolazioni previste sia ai fini dei redditi che dell'Iva ai sensi dell'articolo 85 del codice del terzo settore.

Ma un **ostacolo** è dietro l'angolo.

Il nostro circolo tennis costituito come **associazione di promozione sociale** si troverà a dover fare i conti con la riforma dello sport che prevede che **l'attività sportiva sia svolta in “via stabile e principale”** e che le **attività secondarie** possono essere svolte solo se abbiano **“carattere strumentale rispetto alle attività istituzionali”**; strumentalità che, evidentemente, diventa difficile rintracciare in un corso di cultura cinematografica rispetto all'attività sportiva.

Va ricordato che mentre nelle **associazioni sportive** la responsabilità personale degli amministratori appare circoscrivibile a quella disciplinata dall'[articolo 38 cod. civ.](#), per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, **l'associazione di promozione sociale vede i propri amministratori soggetti alle sanzioni personali previste e disciplinate dall'articolo 91 cts**, rubricato *“Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi”*. Tale norma colpisce le persone fisiche **indipendentemente dalla circostanza che l'ente del terzo settore in esame sia dotato o meno di personalità giuridica**.

L'organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, è l'ufficio del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**.

Nel registro, ricordiamolo, tra l'altro devono essere iscritte:

1. le **modifiche di atto costitutivo e statuto**;
2. le **deliberazioni** di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione liquidazione e cancellazione;
3. entro il 30 giugno dovranno essere **depositati bilanci e rendiconti** della raccolta fondi.

Tutte le modifiche e i documenti dovranno essere depositati entro 30 giorni.

Di tale **adempimento** sono onerati gli **amministratori** che saranno soggetti, in caso di inadempimento, alle sanzioni di cui all'[articolo 2630 cod. civ.](#) (sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro).

Da ricordare, infine, l'[articolo 83, comma 3, cts](#), il quale prevede che **sia punito con una sanzione da 500 euro a 5.000 euro il legale rappresentante dell'ente che non comunichi, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta, la perdita della natura "non commerciale" dell'ente che presiede in relazione alla attività svolta.**

Come si vede, quindi, differenti discipline (non solo sotto il profilo fiscale) che **imporranno ai consulenti attente valutazioni** sulle soluzioni che andranno a proporre.

ACCERTAMENTO

Accertamento induttivo se il professionista non ha trasmesso la dichiarazione

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

UNA NUOVA RIFORMA FISCALE NELLA LEGGE DELEGA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Se il contribuente **omette di presentare la dichiarazione dei redditi**, l'Agenzia delle entrate può servirsi di **qualsiasi elemento** per determinare il reddito, potendosi anche avvalere del **metodo induttivo**, utilizzando, quindi, **presunzioni semplici**. A nulla rileva invece il fatto che la mancata presentazione della dichiarazione sia **imputabile ad un professionista**, in quanto l'incarico conferito a terzi **non libera il contribuente dal dovere di vigilanza**, potendosi escludere qualsiasi sua responsabilità soltanto nel caso in cui riesca a dimostrare che il **professionista** ha usato "**non banali strumenti di occultamento**" del proprio inadempimento.

È questo il principio richiamato dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 36001**, depositata ieri, 22 novembre.

I **soci di una Sas non avevano presentato la dichiarazione dei redditi**, ragion per cui l'Agenzia delle entrate **rideterminava sinteticamente il loro reddito**, desumendolo, in parte, dalla loro **partecipazione** come soci della Sas (ugualmente oggetto di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione) e, in parte, dalla titolarità di alcuni **beni-indice di capacità contributiva**.

I contribuenti, in proprio e quali legali rappresentanti della società, **impugnavano gli avvisi di accertamento**, imputando l'omessa presentazione della dichiarazione unicamente al loro **commercialista**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, si è soffermata innanzitutto sugli **aspetti processuali**, tornando a ribadire il **principio del litisconsorzio necessario** nei casi di **impugnazione degli atti riguardanti società di persone**. A tal proposito è stata richiamata la **sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 04.06.2008**, con la quale è stato precisato che "*in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'articolo 5 Tuir e dei soci delle*

*stesse e la **conseguente automatica imputazione dei redditi** a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, **comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o della società** riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali –, sicché **tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi**".*

Per quanto riguarda, invece, il merito, la **Corte di Cassazione** ha ritenuto **non accoglibili i motivi di doglianza** proposti dai contribuenti, i quali ritenevano necessaria la **ricostruzione analitica del reddito**, sulla base della **documentazione attestante la reale capacità contributiva**, considerato che la **mancata presentazione della dichiarazione era imputabile unicamente al commercialista**, nei cui confronti era stata proposta un'azione di **responsabilità professionale**, con **denuncia per truffa**.

Invero, come ricorda la **Corte di Cassazione**, l'omessa presentazione della denuncia dei redditi è comunque **riferibile al contribuente** e **legittima l'Ufficio alla ricostruzione induttiva del reddito**, salvo il caso in cui il contribuente riesca a dimostrare:

- di aver **vigilato sul professionista**,
- il **comportamento fraudolento dello stesso**, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante la **falsificazione dei modelli F24** o altre azioni comunque idonee ad essere difficilmente riconoscibili dal contribuente.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Genova: 3 mete da non perdere visitando il capoluogo ligure

di **Flavia Cantini** - Digital Copywriter e Content Creator freelance

Genova è una di quelle città che, per raccontarle, un solo libro non sarebbe sufficiente. Capoluogo dai mille volti e dalle mille anime, a una prima occhiata può apparire come sfuggente e indecifrabile ma quando te innamori capisci che sarà per sempre.

Il Borgo Marinaro nel cuore di una città

Case color pastello, caratteristici vicoli di Liguria che scendono nelle piazzette dove passeggiare in mezzo alle barche, zero auto e frastuono, la piccola spiaggetta di scogli, ne fanno un quadro incredibile dove chiudere gli occhi e sognare nuovi orizzonti.

Perla della Riviera di Levante e di Genova, pullula di tipici ristoranti dove gustare tutto il meglio della cucina ligure in cui il pesce fresco la fa da padrone e di gelaterie per un dolce refrigerio nelle giornate più calde.

La Lanterna, simbolo dell'antica "Dominante dei Mari"

Alta 77 metri, la Lanterna è il faro più alto del Mediterraneo e simbolo della Genova che dominava i mari.

Costruita come la vediamo oggi nel 1543, si staglia su di uno scoglio alto una quarantina di metri e regala un panorama davvero mozzafiato sul porto e sull'immensità del capoluogo ligure.

Per godere di questa vista incredibile, armatevi di buona volontà e percorri i 172 scalini che conducono alla cima del faro e sono parte integrante del percorso di visita alla Lanterna.

Prima, però, merita una sosta il "Museo multimediale della Lanterna" che accompagna alla scoperta del simbolo genovese grazie a 150 filmati che, con la viva voce di persone comuni, raccontano la storia, le tradizioni, l'arte e la cultura del territorio genovese.

La Casa di Cristoforo Colombo

Il celeberrimo scopritore dell'America nacque a Genova e qui trascorse la giovinezza con la famiglia nella casa situata nell'area di **Porta Soprana – Piazza Dante**, a 300 metri dalla

centralissima Piazza De Ferrari.

L'edificio originale, purtroppo, andò distrutto durante i bombardamenti del 1684 ma oggi è possibile ammirare la **casa che vide Cristoforo Colombo giovane** grazie alla perfetta ricostruzione integrale a pochi passi dalle monumentali Torri di Sant'Andrea e dal pregevole Chiostro di Sant'Andrea.

La piccola casa museo regala l'esperienza unica di poter vedere con i propri occhi gli ambienti cari al navigatore genovese e fantasticare sulla sua vita di cui non si sa poi molto.

Al primo piano ecco la tavola imbandita, un bacino in pietra per lavarsi, il focolare, cimeli e numerose informazioni su Colombo e la sua casa natale.

